





1





## EER riferiti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**CER 16 02 14:** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi.  
**CER 16 02 16:** **Componenti** rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose.  
**CER 20 01 36:** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose di origine domestica (es. lavatrici, forni, computer)

**16 02 13\*:** Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. monitor, televisori, schede elettroniche).  
**16 02 11\*:** Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC) o altri gas refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori).  
**16 02 15\*:** **Componenti pericolosi** rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.  
**20 01 21\* e 23\*:** Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio o clorofluorocarburi.  
**20 01 35\*:** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (RAEE domestici).  
**16 06 02\*:** Batterie e accumulatori contenenti sostanze pericolose.

L'iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali è riservata ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi (fino a 30 kg/litri al giorno) che trasportano i propri rifiuti.



2

1



## Tipologie di rifiuti conferibili al Centro raccolta (DM 26 marzo 2026 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato").



Il decreto in vigore dal 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008. DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l'adeguamento alle nuove disposizioni: i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027 (art. 8).

Le **"utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta"**(art. 1, comma 3):

- soggetti indicati nell'allegato *L-quinquies del D.lgs. 152/2006* che producono i rifiuti elencati nell'allegato *L-quater dello stesso decreto*;
- soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.lgs. 49/2014);
- strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.

Allegato 1 - elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (ad es. toner, imballaggi, PFU, inerti, etc.);

ecocamere

3



## Tipologie di rifiuti conferibili al Centro raccolta (DM 26 marzo 2026 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato").



Tipologia	Codice EER	Conferitori (utenze domestiche/utenze non domestiche)
componenti rimossi da   apparecchiature fuori   uso (Inclusi i gruppi  13.  cartuccia esauriti)  16 02 16  16 02 15*  utenze domestiche		
gas in contenitori a   pressione   (limitatamente ai   contenitori ad uso  14.  domestico)  16 05 04* e  16 05 05  utenze domestiche		
Rifiuti di batterie     contenenti sostanze   pericolose (ivi   inclusi i rifiuti di  43.  batterie al litio)  20 01 33*(1)  utenze domestiche		
Rifiuti di batterie     non contenenti  44.  sostanze pericolose  20 01 34(2)  utenze domestiche		

ecocamere

4

2



Le sigarette elettroniche esaurite sono RAEE? anche quando contengono al loro interno batterie al litio non rimovibili?

Sì, le sigarette elettroniche esaurite **sono a tutti gli effetti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**. Lo sono anche quando contengono batterie al litio non rimovibili. Al loro interno contengono infatti metalli pesanti, plastica e circuiti che rilascerebbero sostanze tossiche nell'ambiente se gettati nell'indifferenziata.

Il loro smaltimento deve avvenire in modo specifico:

•**Nei negozi di sigarette elettroniche:** in applicazione della normativa "uno contro zero" (per apparecchi con lato inferiore a 25 cm) si può consegnare in qualsiasi punto vendita specializzato senza l'obbligo di acquistarne una nuova.

•**Presso i centri di raccolta** (isole ecologiche o ecocentro mobile), dove verranno smaltite nel cassonetto dedicato ai piccoli elettrodomestici.

ecocamere

5



I motori elettrici sono AEE?

In linea di massima **no**, i motori elettrici industriali venduti come componenti non sono classificati come AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

La normativa europea e italiana stabilisce che i motori elettrici, trasformatori o interruttori **non rientrano** nel campo di applicazione poiché **componenti privi di una funzione indipendente e destinati a essere integrati** in macchine o impianti più complessi.

La distinzione chiave si basa **su come il motore viene immesso sul mercato**

Fanno **eccezione** a questa regola:





I motori che vengono venduti al consumatore finale come **apparecchi finiti e indipendenti**.

I motori che sono parte integrante di **un'apparecchiatura finita** (es. il motore di un elettrodomestico, di un utensile elettrico o di un veicolo).

ecocamere

6

3

## RAEE professionali: cosa è cambiato per i produttori, importatori e distributori


La **Legge 20 aprile 2026, n. 50**, che ha convertito il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dei RAEE professionali **intervenendo direttamente** sul D.Lgs. 49/2014 prevedendo che

*«All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso»*

Modifica sostanziale dell'assetto delle **responsabilità operative lungo la filiera**:

- 1) Al momento della vendita di una nuova apparecchiatura equivalente, il distributore è tenuto a ritirare il RAEE professionale sostituito secondo il principio dell'"uno contro uno", **anche in assenza di un mandato o di un incarico specifico da parte del produttore**;
- 2) Attività che in precedenza era gestita attraverso accordi commerciali volontari in un vero e proprio obbligo normativo;
- 3) Produttori, importatori, distributori, installatori e operatori della gestione dei rifiuti saranno chiamati a rivedere procedure operative, accordi commerciali e sistemi di compliance ambientale.

L'ampliamento degli obblighi di ritiro e la semplificazione delle procedure operative puntano a incrementare i quantitativi raccolti e avviati a trattamento, migliorando la tracciabilità dell'intera filiera.



7






## RAEE professionali: cosa è cambiato per i produttori, importatori e distributori

Per i **distributori** sarà necessario organizzare in modo strutturato:

- le procedure di presa in carico dei RAEE professionali;
- la logistica di raccolta e trasporto;
- i rapporti con gli impianti autorizzati e con i sistemi collettivi;
- la gestione documentale e amministrativa dei flussi.

I **distributori** che effettuano il ritiro dei RAEE professionali **possono avvalersi** delle procedure semplificate previste dalla normativa RAEE per la gestione dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici.

I distributori **devono registrarsi al Centro di Coordinamento RAEE** per la gestione di questa specifica categoria di rifiuti. L'iscrizione diventa un requisito necessario per operare all'interno del nuovo sistema e garantire il corretto monitoraggio dei flussi raccolti.

Per molte aziende si tratta di un adempimento nuovo che richiederà verifiche interne sui requisiti organizzativi e sulle procedure adottate.



8

4



## RAEE professionali: cosa è cambiato per i produttori, importatori e distributori



Anche se la modifica normativa sembra concentrarsi principalmente sui **distributori**, le conseguenze coinvolgono direttamente **produttori e importatori**.

I **produttori di AEE professionali** dovranno infatti:

- riesaminare gli accordi contrattuali con **la rete distributiva**;
- aggiornare i **modelli organizzativi relativi alla gestione del fine vita** delle apparecchiature;
- verificare la coerenza dei sistemi di raccolta e finanziamento dei RAEE professionali;
- adeguare le procedure di compliance ambientale e di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Altri effetti indiretti l'aumento dei punti di raccolta e dei soggetti autorizzati al ritiro potrebbe determinare una maggiore intercettazione dei RAEE professionali, con possibili effetti sui costi e sulle modalità di gestione dei sistemi collettivi.



9



## RAEE – integrazioni del D.L.116/2025, modifica il D.L. 49/2014



La Legge 147/2025 del 3 ottobre 2025, di conversione del D.L.116/2025, modifica il D.L. 49/2014 sulla gestione dei RAEE e **introduce due importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici** con l'intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici.

- 1) una semplificazione della raccolta dei RAEE - al momento della consegna a domicilio dell'apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l'apparecchio sostituito (ritiro uno contro 1 uno ) **possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito** e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.
- 2) fissa le sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che **non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari** (punti vendita, magazzini...) o non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati.

L'importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l'inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà.



Un rivenditore può costituire uno o più depositi preliminari dove collocare i RAEE ritirati.

Se i RAEE vengono collocati anche in sedi diverse rispetto a quella del punto vendita, la sede del punto vendita deve comunque essere registrata sul portale del CdC RAEE tra quelle dei depositi preliminari in quanto luogo dove si generano i rifiuti.



10

5

## Regime delle manutenzioni/riparazioni

I **rifiuti da manutenzione** sono quelli inerenti ad operazioni necessarie a conservare l'efficienza e la funzionalità di impianti ed attrezzature; in particolare, l'attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d'opera posta in essere da un'impresa che comporta la sostituzione o la rimozione di materiali di vario genere, molti dei quali qualificabili come rifiuto.



Negli interventi di riparazione o manutenzione eseguiti presso il domicilio o la sede del cliente, il **produttore del rifiuto (RAEE)** è l'impresa che effettua l'intervento (manutentore, installatore o centro di assistenza tecnica) e non il cliente.

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione (tra i quali rientrano i piccoli interventi edili e anche le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione cui alla L. 82/1994), il **comma 19 dell'art. 194** del Dlgs. 152/2006 stabilisce che:

- 1) questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e che, nel caso di *"quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività"*;
- 2) è consentito effettuare la **movimentazione, in alternativa al formulario di trasporto, con un documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo nella fase di trasporto** (luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima del peso/volume, luogo di destinazione).

**ececamere**

11




## Regime delle manutenzioni/riparazioni

L'art. 190 comma 11 del Dlgs. 152/2006, il quale stabilisce che *"i registi relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'art. 230 del Dlgs. 152/2006 possono essere tenuti:*

- a) presso il luogo di produzione dei rifiuti*
- b) presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente o al Registro Elettronico Nazionale previsto dall'art. 188bis del Dlgs. 152/2006.*

**ececamere**

12


## Regime delle manutenzioni/riparazioni





**Quadro delle Responsabilità e Gestione Operativa**

La gestione cambia a seconda che la riparazione comporti la sostituzione di un componente o il ritiro dell'intera apparecchiatura.

**1. Chi è il Produttore del Rifiuto?** Il Manutentore / Installatore: È il "produttore iniziale" del rifiuto ai fini di legge.  
Ha la responsabilità legale della corretta **classificazione, tracciabilità e smaltimento del RAEE.**  
Il Cliente: Resta un *utilizzatore del servizio* e non deve farsi carico degli adempimenti ambientali legati ai pezzi sostituiti.

**ecocamere**

13

## Regime delle manutenzioni/riparazioni

**Quadro delle Responsabilità e Gestione Operativa**

**2. Dove si considera Prodotto il Rifiuto?** Presso la sede dell'impresa: Per semplificare la gestione, la legge prevede una finzione giuridica.

Il rifiuto non si considera generato nella sede del cliente. La legge prevede una **finzione giuridica** per facilitare la gestione logistica:





- Il luogo di generazione coincide con la **sede dell'impresa di riparazione** (o dal luogo di concentrazione preliminare).
- L'impresa può movimentare i RAEE dal domicilio del cliente fino alla propria sede aziendale.

Anche se il vecchio pezzo viene smontato a casa del cliente, il luogo di produzione diventa la sede legale o la base operativa della ditta che esegue i lavori.

**ecocamere**

14

7







## Regime delle manutenzioni/riparazioni





**Quadro delle Responsabilità e Gestione Operativa**

**3. Come Trasportare il RAEE o componente dal Cliente alla Sede**  
Per trasferire il componente sostituito il manutentore:

- 1) essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2-bis, può trasportare i RAEE dal domicilio del cliente fino alla propria sede (Raggruppamento/Deposito preliminare)
- 2) Compilare il **Documento di Trasporto (DDT)** ai sensi del **comma 19 dell'art. 194** del Dlgs. 152/2006 o **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**.



15


## Regime delle manutenzioni/riparazioni

**Distinzione Critica: Riparazione vs "Uno contro Uno"**

Bisogna fare attenzione a non confondere la riparazione con la vendita

- **Intervento tecnico:** si applica quanto sopra (il manutentore è il produttore del rifiuto).
- **Ritiro "1 contro 1":** si applica quando il cliente acquista una nuova apparecchiatura e il negoziante/installatore ritira il vecchio equivalente.

In questo caso, il riparatore agisce come **distributore e segue un iter documentale semplificato diverso**.



16

8

## Regime delle manutenzioni/riparazioni

### 4. Gestione del Deposito Temporaneo (art. 183, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e art. 185-bis)

Una volta portati i RAEE presso la propria sede, il riparatore deve gestire il **deposito temporaneo prima dell'avvio a recupero**:

- Raggruppare i RAEE per categorie omogenee (es. monitor, piccoli elettrodomestici, freddo e clima).
- Rispettare i limiti temporali (massimo un anno) o quantitativi previsti dall'Art. 183 del TUA per il deposito temporaneo.
- Registrare i movimenti sul registro di carico e scarico se i RAEE sono classificati **come pericolosi**.

ecocamere

17

## Regime delle manutenzioni/riparazioni

### I Requisiti Tassativi per la Regolarità del DEPOSITO

Per essere considerato regolare, il deposito deve soddisfare contemporaneamente le seguenti:

**Luogo di produzione:** I rifiuti devono essere raggruppati esclusivamente nell'area in cui sono stati generati.

Non è ammesso un deposito cumulativo tra aziende diverse nello stesso sito.

**Categorie omogenee:** I rifiuti devono essere suddivisi rigorosamente per tipologia e codice EER/CER.

È vietata qualsiasi miscelazione, specialmente tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**Rispetto delle norme tecniche:** L'area deve essere adeguatamente attrezzata e dotata di cartellonistica.

**Sicurezza per i pericolosi:** Se si gestiscono rifiuti pericolosi, l'accesso deve essere vietato agli estranei e vanno rispettate le norme su imballaggio ed etichettatura.

I **Limiti di Svuotamento:** Tempo o Quantità. Il produttore può scegliere di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento seguendo uno dei due criteri alternativi

<b>Criterio Temporale</b>	<b>Ogni 3 mesi</b> , indipendentemente dalle quantità accumulate.	Nessun limite massimo di volume.
<b>Criterio Volumetrico</b>	<b>Entro 1 anno</b> dal momento della produzione.	<b>30 metri cubi complessivi</b> , di cui massimo <b>10 metri cubi di rifiuti pericolosi</b> .

ecocamere

18

9



## Regime delle manutenzioni/riparazioni

Nel caso di **riparazione eseguita direttamente all'interno della sede (officina/laboratorio)**, la situazione giuridica si semplifica. Il **produttore del rifiuto (RAEE) resta sempre il riparatore**, poiché è l'attività di sostituzione generare materialmente il rifiuto, e in questo scenario il luogo di produzione coincide perfettamente con il luogo fisico in cui avviene l'intervento.

### FASE 1 – ACCETTAZIONE

- bene ancora prodotto
- registrazione ingresso

### FASE 2 – VALUTAZIONE

verifica riparabilità  
comunicazione cliente

### FASE 3 – DECISIONE

riparazione → resta prodotto  
non riparabile + consenso → diventa  
RAEE

### FASE 4 – DEPOSITO

deposito temporaneo  
conforme

### FASE 5 – SMALTIMENTO

FIR  
Trasporto ad impianto  
autorizzato

### FASE 6 – REGISTRO

annotazioni obbligatorie

ecocamere

19



## Regime delle manutenzioni/riparazioni

Casistica Particolare:

Riparazione Fallita dell'Intera Apparecchiatura

Se il Centro Assistenza Tecnica (CAT) ritira l'intera apparecchiatura per ripararla presso il proprio laboratorio, **l'oggetto non è ancora un rifiuto ma un bene in conto riparazione.**

- Se la riparazione ha successo, l'apparecchio torna al cliente.
- Se la riparazione fallisce e l'apparecchio deve essere smaltito, l'impresa diventa il produttore del RAEE, a meno che non ci siano diversi accordi contrattuali che **prevedano la restituzione del bene non funzionante al proprietario.**

ecocamere

20

10



## Priorità nella gestione nella gestione dei rifiuti



Art. 179 D.Lgs. 152/2006 succ. mod.

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) **preparazione per il riutilizzo;**
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Ordine di priorità di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**.

Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità **qualora** ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione (...)

ececamere

21



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



**Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, termine di recepimento il 31 luglio 2026 ,**

### Prevede che

- i consumatori potranno avere a disposizione un *“Modulo europeo di informazioni sulla riparazione”* armonizzato;
- l'obbligo per i riparatori di beni, tecnicamente riparabili, di effettuare le riparazioni entro un periodo di **tempo ragionevole a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;**
- la creazione di una piattaforma online europea per la riparazione, costituita da piattaforme nazionali o sezioni nazionali che utilizzino l'interfaccia comune, utile a facilitare le interazioni tra consumatori e riparatori;
- qualora sia effettuata una riparazione, come rimedio per rendere i beni conformi, il periodo di responsabilità sia esteso di 12 mesi.

ececamere

22

11



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



L'obbligo di riparazione si applica solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati **nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità**.

1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione <sup>(1)</sup>
2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione <sup>(2)</sup>
3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione <sup>(3)</sup>
4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione <sup>(4)</sup>
5. Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione <sup>(5)</sup>
6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione <sup>(6)</sup>
7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento (UE) 2019/424 della Commissione <sup>(7)</sup>
8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione <sup>(8)</sup>
9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione <sup>(9)</sup>
10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>

ececamere

23



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



L'impatto maggiore è sui **produttori AEE**, che dovranno garantire la riparazione dei beni su richiesta del consumatore anche al di fuori del periodo di garanzia legale, salvo casi oggettivamente impossibili (non potrà basarsi su motivazioni economiche o sul fatto che il prodotto sia già stato riparato).

I **produttori AEE** dovranno assicurare l'accesso a **parti di ricambio** a prezzi ragionevoli, evitare clausole contrattuali o tecnologie che ostacolano la riparazione, consentire l'uso di componenti compatibili, usati o prodotti con stampa 3D (rispettando i requisiti di sicurezza), fornire informazioni sui servizi di riparazione gratuitamente e completare l'intervento entro tempi ragionevoli, con possibilità di fornire un bene sostitutivo. Se il **produttore AEE** è extra UE, gli obblighi ricadono sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e sul distributore.

Sul fronte informativo, tutti i riparatori — **produttori AEE**, venditori e operatori indipendenti — dovranno consegnare al consumatore un "Modulo europeo di informazioni sulla riparazione", contenente dati del riparatore, descrizione del difetto, tipo di intervento, prezzo o prezzo massimo e condizioni del servizio. Le informazioni saranno vincolanti per almeno 30 giorni.

ececamere

24

12



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



### Cosa cambia per le imprese?

Per le imprese che operano nella produzione, distribuzione e vendita di beni di consumo, il diritto alla riparazione non rappresenta un adempimento formale ma richiede una nuova organizzazione:

- **dei processi di assistenza post-vendita**
- **della gestione delle parti di ricambio e delle politiche commerciali.**

Sul piano commerciale, l'obbligo di riparazione e la maggiore trasparenza sulle opzioni disponibili offriranno ai **consumatori** più strumenti per confrontare le offerte, aumentando la rilevanza della qualità del servizio come fattore competitivo. La possibilità di estendere il periodo di responsabilità in caso di riparazione potrà incidere sulla gestione dei costi e **sull'organizzazione della logistica post-vendita.**

Sarà importante monitorare i tempi di recepimento e i dettagli del decreto attuativo italiano, per allineare per tempo sistemi informativi, contratti di vendita e condizioni di servizio.

La prospettiva per le società che sapranno integrare – o migliorare – la riparazione nei propri processi sarà di trasformare **un obbligo normativo in un vantaggio competitivo**, migliorando la soddisfazione del cliente e rafforzando la propria reputazione sul mercato.

ececamere

25



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



### Codice del Consumo italiano

L'introduzione del *Right to Repair* modifica l'attuale disciplina delle garanzie post-vendita in Italia, integrandosi con il Codice del Consumo:

**Incentivo alla riparazione:** Se un elettrodomestico o uno smartphone si rompe nei primi due anni dall'acquisto, e decidi di farlo riparare anziché chiedere la sostituzione immediata, la tua garanzia legale sul prodotto si estende di altri 12 mesi (arrivando a un totale di 3 anni).

**Armonizzazione dei rimedi:** Il decreto legislativo italiano definirà tutele precise e risarcimenti per i consumatori nel caso in cui il riparatore non rispetti i tempi o esegua un intervento difettoso.

**Sanzioni:** il decreto stabilirà sanzioni pecuniarie specifiche per i produttori che ostacolano i riparatori indipendenti o che impongono prezzi dei ricambi volutamente sproorzionati per indurre al riacquisto

ececamere

26

13



## Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione



### La Piattaforma Unica per l'Italia


Invece di sviluppare un portale web isolato, il governo italiano ha stabilito che **aderirà direttamente alla piattaforma online europea** gestendone la specifica sezione nazionale.

Tramite questa interfaccia, i consumatori italiani potranno:

1. Localizzare i **centri di riparazione indipendenti** e ufficiali più vicini.
2. Trovare negozi specializzati nella **vendita di beni ricondizionati**.
3. Contattare acquirenti interessati a comprare dispositivi guasti per rimetterli a nuovo.

**ecocamere**

27

 **ecocerved**

**CONTATTI:**  
[formazione@ecocerved.it](mailto:formazione@ecocerved.it)  
[info@ecocamere.it](mailto:info@ecocamere.it)

16/06/2026

14

28